



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria

REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN

AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

CLASSE DI LAUREA L-32

Anno Accademico di Istituzione 2020/2021

Art.1 - Premesse e Finalità

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Camerino il Corso di laurea in “Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali” (di seguito denominato “Corso”) che afferisce alla Classe delle lauree L-32 di cui al D.M. 270/2004.
2. Il Corso di laurea in “Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali” fa riferimento alla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. La struttura didattica competente è il Consiglio della stessa Scuola.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutate o tenute presso altri Corsi di studio dell'Università degli Studi di Camerino. Attività didattiche e tirocinio formativo potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Camerino, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento della Scuola di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in “Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali” devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.



Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria

2. Prove di accertamento del livello d'ingresso (test di ingresso) degli studenti saranno effettuate all'inizio del primo anno di Corso e potranno accompagnarsi, ove necessario, ad attività formative integrative, con valutazioni in itinere e/o finali. L'accertamento non condiziona in alcun modo l'immatricolazione. Per tutte le informazioni (data, modalità di svolgimento, etc.) consultare il sito Internet UNICAM.

3. Per gli studenti che si iscrivono al corso di laurea in Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali è prevista una verifica del livello delle conoscenze relative alla matematica di base, alla chimica di base e alla fisica di base e biologia di base. Nel caso in cui la prova riveli carenze nella preparazione iniziale possono essere attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il primo anno di corso, che potranno essere assolti attraverso specifiche attività integrative. Gli OFA si riterranno comunque assolti una volta superati gli esami relativi alle attività formative delle discipline di chimica generale, biologia generale, fisica e matematica. Il calendario delle verifiche viene reso disponibile presso il sito della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria.

Art. 3 - Durata del Corso di studio

1. La durata normale del corso è di 3 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata all'incirca in 0 crediti.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Art. 4 - Percorsi formativi e piani di studio

1. Sono determinati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli studi e nella Guida dello studente, i piani di studio consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.

2. Lo studente presenta il proprio piano di studio nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi e descritte nella Guida dello Studente.

3. Il piano di studio non aderente ai piani di studio consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico del Corso è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Scuola o da altro organo di Scuola preposto che ne verifica la conformità ai criteri generali e ne valuta la congruità rispetto agli obiettivi formativi del corso di studi.

Nel caso in cui lo studente manifesti la volontà di sostenere l'esame per attività formative previste negli anni successivi a quello di iscrizione, la richiesta dovrà essere approvata dal Responsabile del Corso o da un suo delegato. Per anticipare un singolo esame lo studente deve aver acquisito almeno 25 CFU dalle AF dell'anno di corso, escludendo i CFU relativi a Laboratorio,



Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria

lingua inglese e i CFU di tipo “D” (a libera scelta dello studente). Nella valutazione della richiesta si terrà conto delle propedeuticità consigliate.

Art. 5 — Tabella delle attività formative e docenti affidatari

1. Ogni anno, come allegato alla guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell’anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

Art. 6 — Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione ‘Offerta formativa’.

2. Attraverso lo stesso sito internet dell’Ateneo è possibile accedere al calendario degli esami, alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, ai curricula e agli orari di disponibilità dei docenti del corso e viene assicurata la pubblicità di ogni altra attività didattica.

Art. 7 — Attività formative

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri), approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito internet dell’Ateneo.

2. L’elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito internet dell’Ateneo, nella sezione dedicata all’offerta formativa. (<https://didattica.unicam.it/Guide/Home.do>)

3. L’articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente pubblicato nella Guida dello Studente e nel sito internet dell’Ateneo e della Scuola

4. In armonia con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall’Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del corso.

5. È prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-ateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio di Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

6. Il monte orario previsto per le attività didattiche è basato sulla seguente ripartizione:

- lezioni frontali: 7 ore per ogni CFU
- esercitazioni sul campo: 10 ore per ogni CFU
- laboratorio: 7 ore per ogni CFU



Art. 8 — Attribuzione crediti liberi¹

1. Per quanto attiene l'acquisizione di crediti da attività curriculari svolte in Unicam occorre valutare la coerenza con il progetto formativo. Lo studente può scegliere di sostenere senza bisogno di alcuna autorizzazione qualsiasi attività formativa tra quelle erogate dalla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, con l'eccezione di tutte le attività formative previste per la Laurea Magistrale in Biological Sciences. Per tutti gli altri casi, lo studente dovrà fare apposita richiesta all'ufficio segreteria studenti, il quale a sua volta chiede autorizzazione al Responsabile del corso di studio, ricevendone approvazione scritta (anche via email).

2. Per quanto attiene al riconoscimento di crediti liberi per la partecipazione a seminari, è sempre prevista la presentazione, da parte dello studente, di una relazione e la valutazione della relazione da parte di un docente. I CFU saranno assegnati proporzionalmente e in analogia con il complessivo impegno richiesto dalle attività formative curriculari, previa valutazione positiva delle relative relazioni.

3. Crediti liberi possono essere anche acquisiti attraverso la partecipazione ad attività organizzate dalla Scuola su tematiche specifiche o da UNICAM su tematiche trasversali. I CFU saranno assegnati proporzionalmente e in analogia con il complessivo impegno richiesto dalle attività formative curriculari, previa valutazione di una relazione o test finale.

4. Attività di stage e tirocini aggiuntivi possono essere utilizzate per conseguire crediti liberi purché certificate da un docente-guida responsabile dell'attività che valuti l'effettiva acquisizione delle competenze previste.

5. Per quanto riguarda l'acquisizione di crediti liberi da certificazioni linguistiche diverse dall'inglese, per i corsi di Laurea vengono attribuiti i seguenti CFU, in relazione al livello del certificato:

Livello A1 e A2: **1 CFU**

Preliminary (livello B1): **2 CFU**

First Certificate (livello B2): **3 CFU**

Certificate in Advanced (livello C1e C2): **4 CFU**

Certificate of Proficiency (livello C2): **6 CFU**.

Per certificazioni della lingua Inglese a livello superiore al B1 verranno attribuiti:

First Certificate (livello B2) : **1CFU**

Certificate in Advanced/ Proficiency: **2 CFU**

Il massimo numero di CFU acquisibili mediante certificazioni linguistiche è fissato a 6.

Art. 9 — Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative

¹ Il DM 270/2004 all'articolo 10, comma 5 lettera a), il Regolamento didattico di Ateneo, articolo 16, comma 1 e le linee guida di Ateneo per l'attribuzione dei crediti liberi indicano che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo.



Scuola di Biotecnologie e Medicina Veterinaria

articolate in moduli, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito internet dell'Ateneo, sezione offerta formativa, e all'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio dell'attività.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno dai singoli corsi di studio e viene reso noto sul sito internet dell'Ateneo, sezione offerta formativa. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, prevalentemente durante i periodi di sospensione delle attività formative, e viene reso noto con congruo anticipo. La pubblicità degli orari e degli appelli viene assicurata attraverso il sito internet dell'Ateneo.

5. Qualora, per un giustificato motivo un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti e al Responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza.

6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 20 giorni.

7. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte da almeno due membri: il docente affidatario del corso (Presidente) e da un altro docente, ricercatore o cultore della materia. È possibile operare per sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di un professore o di un ricercatore. In ogni caso il docente affidatario dell'insegnamento assicura la propria presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Scuola.

10. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per la sua carriera universitaria.

11. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

12. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. 13. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 10 — Propedeuticità, obblighi di frequenza

1. Sono obbligatorie le seguenti propedeuticità:

- Principi di Matematica e Statistica-> Fisica Generale e dell'Atmosfera;



Scuola di Biotecnologie e Medicina Veterinaria

- Principi di Chimica generale ed organica -> Ecotossicologia e Valutazione di Impatto Ambientale;
 - Biologia Molecolare ed Elementi di Biochimica -> Microbiologia generale ed Applicata;
 - Botanica Generale -> Fitogeografia e Cartografia Ambientale -> Monitoraggio della Biodiversità-> Gestione Sostenibile degli Ecosistemi
 - Zoologia Generale e Lineamenti di Antropologia -> Zoocenosi e Gestione della Fauna -> Monitoraggio della Biodiversità -> Gestione Sostenibile degli Ecosistemi
2. Il rispetto della successione degli esami così come proposto dal piano di studi verrà valutato nel calcolo del voto finale di laurea.

Art. 11 — Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal Corso o progettati in collaborazione con l'Ateneo o direttamente da questo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ateneo.

Art. 12 — Prova Finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative previste nel piano di studi e propedeutiche alla prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella discussione pubblica di un elaborato scritto derivante dall'attività di stage rivolta a valutare la preparazione generale dello studente.
2. La prova finale va preparata sotto la guida di un tutor/docente di uno dei Corsi di laurea dell'Ateneo.
3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti le attività formative precedente la prova finale.
4. Il voto finale sarà attribuito sulla base del seguente calcolo:
- calcola la media pesata dei voti ottenuti nelle attività formative valutate in trentesimi, utilizzando come pesi i relativi crediti;
 - trasforma il voto in centodecimi; moltiplica il voto così ottenuto per un coefficiente associato alla durata della carriera universitaria dello studente (tre anni:1,09; 4 anni:1; 5 o più anni:0,95;
- aggiungi il prodotto di 0,05 per il numero dei crediti delle attività con lode;
- approssima il voto in centodecimi. Infine, un ulteriore incremento di voto attribuito alla prova è compreso nell'intervallo (0-3) a disposizione della commissione di laurea, relativo sia alla prova



Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria

finale sia alla valutazione complessiva del percorso di studio, compreso il rispetto della successione degli esami così come proposto dal piano di studi. Un ulteriore incremento (0-1) può essere attribuito per stage o esperienze Erasmus effettuati all'estero.

5) Verrà attribuito 1 punto ai laureandi che avranno ottenuto una media di profitto pari o superiore a 26/30; per i CFU derivanti dagli esami di profitto sovrannumerari di almeno 4CFU verranno attribuiti 0,15 punti per ogni CFU fino ad un massimo di 1 punto.

6) Se il voto così ottenuto è di almeno centododici, la commissione, solo se unanime, può attribuire la lode

Art. 13 — Iscrizione e frequenza di singole attività formative

1. Chi possieda i requisiti necessari per iscriversi al Corso può iscriversi anche ad una o a più attività formative impartite in esso.

2. Nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente al Corso di Laurea in “Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali”, la frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizione ai corsi singoli possono essere riconosciuti.

Art. 14 — Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri Atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

2. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea in “Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali” dell'Università di Camerino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, la Commissione Didattica convaliderà gli esami sostenuti dal candidato indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il SSD ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente; il mancato riconoscimento di crediti, sarà motivato a seguito di richiesta. Nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Art. 15 — Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del Corso è approvato dal Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta venga modificato il RAD.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, nella disciplina di Ateneo che regola le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti ed ogni altra norma di legge vigente in materia.

=====